

**REGOLAMENTO DEI CIMITERI DEL**  
**COMUNE ONSERNONE**

**PREMESSA**

**Art. 1 Base legale**

Il seguente regolamento è emanato, tenendo conto dei disposti dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario, dell'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e ogni altra norma applicabile.

**Art. 2 Ubicazione**

I cimiteri delle frazioni di Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Comologno, Gresso e Vergeletto sono di proprietà comunale.

**Art. 3 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione**

L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio, che vi provvede tramite l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC).

Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché di tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute d'interesse generale per la salute pubblica e per il buon ordine.

**Art. 4 Suddivisione nei cimiteri**

L'area cimiteriale, è così suddivisa:

- a) superficie per le tombe comuni
- b) loculi per deposizione di urne cinerarie
- c) ossario, rispettivamente cinerario, comune

**Art. 5 Rilievo**

Il Municipio, tramite l'UTC, allestisce e tiene aggiornato un registro dei cimiteri con l'indicazione dei tipi di sepoltura, giusta l'art. 4 del presente Regolamento, con l'indicazione delle salme definite con il cognome, il nome, la data del decesso / di inumazione, la data della scadenza della concessione ed il nome del rappresentante degli eredi.

## **Art. 6 Concessioni**

Le concessioni per tombe e loculi sono rilasciate dopo il decesso.

Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal Regolamento in oggetto.

## **Art. 7 Durata delle concessioni**

La concessione per tombe comuni (al massimo una salma) ha una durata di 20 anni e non è rinnovabile.

Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione.

## **Art. 8 Scadenza delle concessioni**

Per le concessioni giunte a scadenza, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale.

Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, si procederà, al momento dello spurgo, al loro allontanamento, disponendo come meglio si riterrà opportuno e addebitandone le spese agli eredi.

Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie saranno depositate nell'ossario o cinerario comune.

## **Art. 9 Effetto delle concessioni**

La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

## **Art. 10 Revoca**

E' data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

## **SEPOLTURE ED ESUMAZIONI, TOMBE, CAMERE MORTUARIE**

### **Art. 11 Autorizzazioni alla sepoltura**

Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri possono essere accolti nei cimiteri comunali senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente. Nella richiesta dovranno essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e degli eredi ai quali deve essere accordata l'autorizzazione.

In ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali potranno far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti e agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

### **Art. 12 Diritto alla sepoltura e / o alla tumulazione delle spoglie**

- 1) Nei cimiteri hanno diritto ad essere inumate:
  - a) I domiciliati nel Comune
  - b) I dimoranti nel Comune
  - c) Le persone per cui si giustifica un legame con il Comune
- 2) Le persone decedute sul territorio del Comune
- 3) Altri defunti che non ricadono nella casistica di cui al capoverso 1 possono essere inumate su richiesta e se lo spazio lo consente.
- 4) Per inumazioni si intende anche la deposizione delle ceneri.

### **Art. 13 Diniego dell'autorizzazione**

In casi particolari il Municipio può negare l'inumazione in un cimitero ed obbligare l'utilizzo di un altro.

### **Art. 14 Norme per le sepolture**

Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso

Per le sepolture si dovrà far capo a casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm (sepoltura normale).

Le casse metalliche sono invece obbligatorie per le inumazioni nelle tombe di famiglia.

### **Art. 15 Luogo delle sepolture e criterio di disposizione delle salme**

Tutte le sepolture vengono effettuate nei cimiteri comunali.

Ogni salma, in qualsiasi parte del cimitero venga accolta, consta di una fossa propria.

E' fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Su esplicita richiesta è possibile sotterrare le ceneri (senza urna) nelle fosse comuni a condizione che tra le due salme vi sia uno stretto legame di parentela e non sia trascorso più di 5 anni dalla tumulazione.

Per la durata della concessione fa stato la data dell'inumazione.

### **Art. 16 Dimensioni e distanza delle tombe**

Le fosse delle tombe comuni, devono avere le seguenti dimensioni:

Adulti	Bambini fino a 10 anni
Lunghezza m. 1.80	m. 1.60
Larghezza m. 0.80	m. 0.60
Profondità m. 1.80	m. 1.50

La distanza tra le fosse deve essere di 40 cm.

### **Art. 17 Preparazione ed ordinamento delle fosse**

Le fosse per le sepolture vengono effettuate dagli operai comunali su indicazioni precise dell'UTC (o da personale specializzato). Non è permessa la scelta dell'ubicazione della fossa o della cella da parte dei famigliari o eredi.

### **Art. 18 Esumazioni**

- 1) Scaduto il termine di 20 anni dall'inumazione, se necessario il Municipio darà, mediante avviso agli interessati, un termine di 30 giorni, per rimuovere ed allontanare croci, lapidi o altro dalle fosse.
- 2) Scaduto infruttuoso il termine stabilito, la rimozione sarà fatta eseguire dal Municipio a spese degli interessati. In tale caso il Municipio potrà disporre come meglio crede dei manufatti tolti dalle tombe.
- 3) Le reliquie rinvenute nella rimozione delle fosse saranno deposte nei rispettivi ossari.
- 4) Con l'esumazione verranno tolte anche le urne interrato.
- 5) Se non necessario, ma richiesto, l'esumazione potrà avvenire a spese dei richiedenti trascorsi 20 anni dalla tumulazione.

## **Art. 19 Altre esumazioni**

- 1) Salvo in caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento Sanità Socialità (DSS) prima che siano trascorsi 20 anni.
- 2) Le esumazioni acconsentite dall'Ufficio di sanità devono avere luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico del richiedente.

## **Art. 20 Tombe di famiglia**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l'insediamento di tombe o cappelle di famiglia, fermo restando i diritti acquisiti giusta le precedenti normative in materia.

## **Art. 21 Ricordi funebri autorizzati**

- 1) Nei cimiteri potranno essere posate lapidi, monumenti ed altri ricordi, previa presentazione della domanda al Municipio e alle seguenti condizioni:
  - a) La posa non potrà avvenire prima di un anno dall'inumazione;
  - b) Le misure massime concesse sono m 1.20 di altezza e m 0.60 di larghezza,
  - c) Le misure massime per le cornici sono di m 1.60 x 0.70.
- 2) E' escluso ogni altro materiale che non sia legno, ferro o pietra.
- 3) Il Municipio può negare l'autorizzazione qualora la lapide, il monumento a ricordo risultasse essere contrario alla morale, in grado di offendere il principio con l'ambiente cimiteriale circostante.
- 4) Il Municipio può in casi eccezionali (ad esempio quando il defunto è un bambino) accordare, su richiesta motivata, delle deroghe al cpv 2.

## **Art. 22 Tavolette ricordo**

Non viene concessa la posa di tavolette-ricordo sui muri perimetrali dei cimiteri e nelle immediate vicinanze.

Per quelle già esistenti il Municipio provvederà alla dovuta sistemazione in consonanza al presente regolamento.

Il Municipio può concedere una deroga per quelle esistenti.

## **Art. 23 Demolizione di opere funerarie / soppressione tombe abbandonate**

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi.

I monumenti, croci, bordure ecc. che devono essere smantellati diventano di proprietà del Comune qualora gli stessi non fossero ritirati dagli interessati o dai rispettivi rappresentanti entro il termine di un mese.

E' autorizzata, previa pubblicazione all'albo comunale, la soppressione di tombe che risultassero abbandonate.

I monumenti funebri, se non ritenuti di un certo valore culturale, saranno distrutti.

## **Art. 24 Interventi di manutenzione**

I monumenti ed ogni altro arredo funerario posto nei cimiteri sono di proprietà degli eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

In caso di inosservanza il Municipio provvede alla riparazione o alla demolizione del manufatto a spese degli obbligati o decreta il decadimento della concessione.

In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul foglio ufficiale.

## **Art. 25 Evacuazione rifiuti**

Rifiuti di ogni genere devono essere depositati negli appositi contenitori, rispettando la separazione imposta per i rifiuti vegetali e solidi.

I rifiuti provenienti da interventi edili effettuati all'interno dei cimiteri dovranno essere convenientemente allontanati dai diretti interessati, a proprie spese.

## **VIGILANZA DEL CIMITERO**

### **Art. 26 Ordine e controllo / competenze**

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio che le esercita tramite UTC. Ogni intervento entro l'area cimiteriale deve essere autorizzata dal Municipio.

### **Art. 27 Tumulazione**

L'UTC, tramite i suoi operai, o personale specializzato, provvede a:

- a) scavare le fosse
- b) effettuare le sepolture, le esumazioni, nonché la tumultazione di urne cinerarie
- c) provvede all'ordine e alla pulizia dei cimiteri
- d) vigilare, affinché le disposizioni del regolamento siano osservate
- e) segnalare, al Municipio, eventuali abusi.

### **Art. 28 Visitatori**

- 1) I cimiteri sono di regola sempre aperti al pubblico.

### **Art. 29 Divieti**

E' proibita l'introduzione di animali nei cimiteri.

### **Art. 30 Danni**

L'autore di danni, sfregi e furti nelle aree cimiteriali sarà punito con una multa sino a Fr. 10'000.— (diecimila) giusta l'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale.

Il Municipio non si assume comunque responsabilità di sorta per i danni a monumenti o arredi causati a eventi naturali o da terzi.

## **Loculi e ossari**

### **Art. 31 Definizione**

Per la tumulazione da cremazione di salme vengono messe a disposizione i loculi.

Le spoglie funerarie provenienti da esumazione vengono portate nei rispettivi ossari comunali. Pure le ceneri delle urne, a cui è giunta a scadenza la data di concessione del loculo, saranno depositate nei rispettivi ossari comunali

### **Art. 32 Occupazione dei loculi**

Non è consentita la riservazione di loculi.

Il Municipio, tramite l'UTC, darà le istruzioni per l'occupazione dei loculi, che seguirà l'ordine in uso nei singoli cimiteri.

### **Art. 33 Durata**

I loculi possono essere occupati per 20 anni.

Ogniquale volta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ceneri) la decorrenza del periodo di concessione scatterà, per intero, a far tempo dall'ultima occupazione.

Ai richiedenti, per questa operazione, viene fatturato la tassa per intero se la data dall'ultima tumulazione risale a più di 5 anni.

### **Art. 34 Fine della concessione**

Alla scadenza della concessione le ceneri delle urne, saranno depositate nei rispettivi ossari comunali.

### **Art. 35 Dismissione loculo prima della scadenza della concessione**

Qualora, un determinato loculo dovesse divenire libero a seguito della richiesta di traslazione delle spoglie funerarie ivi contenute, il privato non potrà rivendicare la rifusione parziale o totale della tassa pagata inizialmente.

## **Art. 36 Tariffe**

Le tariffe sono annualmente fissate dal Municipio, tramite ordinanza, entro i seguenti limiti.

Le tasse di inumazione sono le seguenti:

Tomba	a)	persone domiciliate:	esente
	b)	persone non domiciliate:	da Fr. 500.00 a Fr. 2'500.00

Verranno fatturate le ore di lavoro effettive, tariffa ordinaria comprensiva, se del caso, delle indennità fuori orario e festive

Loculo	a)	persona domiciliata	esente
	b)	persone non domiciliate	Fr. 600.00

Autorizzazioni Per ogni autorizzazione sarà prelevata una tassa di fr. 50.00.

La posa di una semplice croce di legno è esente da domanda di concessione e da tassa.

Tutte le spese per le forniture e la posa sono a carico dei richiedenti.

## **Art. 37 Fatturazione**

La fatturazione avviene al momento della concessione.

Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

Eventuali reclami in merito alla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 38 Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

### **Art. 39 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e le successive modifiche, come pure tutti i Regolamenti e tutte le leggi cantonali in materia. Il Municipio si riserva la facoltà di definire casistiche particolari mediante ordinanza.



#### **Art. 40 Contestazioni**

Le contestazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento e/o del relativo tariffario sono da inoltrare, per iscritto, al Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso per iscritto al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 41 Sanzioni**

Le infrazioni al Regolamento sono punite con multa fino a Fr. 10'000.00 giusta l'art. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

#### **Art. 42 Concessioni in atto**

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla loro scadenza secondo il presente Regolamento.

#### **Art. 43 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità Cantonale.

Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale in data 18.11.2016.

Approvato dall'Autorità Cantonale il 17.1.2017.

Il Sindaco  
Cristiano Terribilini

Per il Municipio

La Segretaria:  
Leila Mordasini